

**SAN SERVOLO SRL**  
**Società in house della Città metropolitana di Venezia**

Isola di San Servolo n. 1 Venezia

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIANTI CON INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’ISOLA DI SAN SERVOLO A VENEZIA. FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE. CIG 8179827EC4**

**DISCIPLINARE DI GARA**

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI

**1. PREMESSE**

1. In data 26 giugno 2018 la ditta Manutencoop Facility Management SpA - oggi Rekeep SpA Società a socio unico -, ha regolarmente consegnato alla Società San Servolo srl la proposta per la concessione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016 relativo all’isola di San Servolo a Venezia

2. In data 02 settembre 2018 il Socio Unico di San Servolo srl ha espresso parere positivo alla proposta giunta a San Servolo srl formulata dalla ditta Manutencoop Facility Management SpA - oggi Rekeep SpA Società a socio unico -, riguardante la concessione di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. 50/2016 relativo all’isola di San Servolo a Venezia

3. Che San Servolo srl con Determina dell’Amministratore Unico n. 20 del 13 settembre 2018 ha dato avvio a quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs. 50/16 in merito alla proposta qui richiamata della concessione della gestione integrata dei servizi di approvvigionamento e gestione dell’energia termica tramite finanza di progetto ex art. 183, c. 15 D. Lgs. 50/2016, di seguito Codice relativa all’Isola di San Servolo in Venezia.

4. Che San Servolo srl con Determina dell’Amministratore Unico n. 28 del 31 ottobre 2019 ha dato assenso alla pubblicazione della gara di cui all’oggetto

5. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

6. La procedura di affidamento ha per oggetto la stipula di un contratto di PPP con un operatore economico. Si precisa che si è determinato di prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso di determinati requisiti speciali. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di : a) capacità economica-finanziaria, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato; b) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi, in considerazione delle peculiarità del contratto. In generale i requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell’affidamento ed allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione delle imprese.

7. Il luogo di svolgimento del servizio di cui trattasi è l’isola di San Servolo a Venezia (VE), Codice NUTS di esecuzione: ITH35 – ISTAT 027042 - CIG - 8179827EC4

4. Il Responsabile Unico del procedimento è il sig. Fulvio Landillo, Direttore Generale di San Servolo srl, mail: [f.landillo@servizimetropolitani.ve.it](mailto:f.landillo@servizimetropolitani.ve.it) Isola di San Servolo n. 1 – 30124 Venezia - tel. 0412765001.

**2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

1. La documentazione di gara comprende:

- a) Proposta del promotore;
- b) Bando di gara;
- c) Il presente disciplinare di gara;
- d) Documento Unico di Gara Europea (DGUE);

La documentazione di gara è disponibile sul sito: [www.servizimetropolitani.ve.it](http://www.servizimetropolitani.ve.it) nella sezione trasparenza Bandi di gara.

2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo [info@servizimetropolitani.ve.it](mailto:info@servizimetropolitani.ve.it) entro e non oltre il giorno 9 marzo 2020 alle ore 12,00. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 co. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet [www.servizimetropolitani.ve.it](http://www.servizimetropolitani.ve.it) sezione bandi di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si esortano pertanto i potenziali concorrenti a controllare periodicamente il sito indicato, per prendere visione di quanto pubblicato.

3. Ai sensi dell’art. 76, co. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle

comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: [servizimetropolitani.ve@legalmail.it](mailto:servizimetropolitani.ve@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Le comunicazioni comuni a tutti i potenziali concorrenti (ad esempio: avvisi di sedute pubbliche, avvisi di rettifica, avvisi di proroga o altro), come anche i chiarimenti, verranno effettuate tramite pubblicazione sul sito [www.servizimetropolitani.ve.it](http://www.servizimetropolitani.ve.it) sezione bandi di gare.

4.Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

5.In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

6.In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7.In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO

1.L'appalto è costituito da un unico lotto.

2.Oggetto della concessione:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo	Di cui Oneri sicurezza
1	Gestione integrata dei servizi di approvvigionamento e gestione dell'energia termica, con le modalità previste nel capitolato di gestione e nel piano economico e finanziario dell'operazione	CPV 50720000-8	P	€ 1.856.633,00	18.566,00
2	Lavori accessori di riqualificazione energetica (valore dell'investimento)	CPV 45330000	S	€ 203.000,00	7.000,00

3.L'importo a base di gara è al netto di Iva ammonta ad euro 1.838.067,00.

4.La parte relativa ai servizi in concessione è finanziata con fondi propri di San Servolo srl mentre la parte relativa agli investimenti in concessione sono finanziati con fondi del concessionario.

### 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di =10= (dieci) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

### 5.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2.E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

4.E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5.I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6.Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

7.Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

8.Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di durata della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

9.Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

10. Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

11.Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

1.Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2.Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3.Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

1.I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Qualora la trasmissione non fosse possibile potranno essere trasmessi direttamente alla Stazione appaltante ovvero la stessa potrà verificarli d'ufficio. Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **2.Requisito di idoneità**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **3. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento ossia non inferiore a € 20.300,00. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice. Per le società di capitali e per le società cooperative mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) capitale sociale (o patrimonio netto) non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento ossia non inferiore a € 10.150,00;

### **4. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

c) Esecuzione negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento ossia non inferiore a € 10.150,00. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; la Stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

d) Possesso di attestazione SOA per le categorie OG11, classifica II. La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione sopra citata.

e) Possesso della certificazione ESCo. La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione sopra citata.

5. In alternativa al requisito di cui alla precedente lettera c) il concorrente può incrementare i requisiti previsti al precedente punto 7.3 lettere a) e b) nella misura del triplo.

6. Se il concorrente non intende eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa, deve essere in possesso dei soli requisiti previsti dalle precedenti lettere a), b), c)

## **8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

1. I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altri registri di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

3. I requisiti previsti ai punti 7.3 e 7.4 devono essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento, fermo restando che per i requisiti di cui al punto 7.3 lett. a) e b) ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti richiesti.

## **9. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altri registri di cui al punto 7.2 lett. a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

2. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a) per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **10. AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

3. Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale indicati nei precedenti punti 7.2 e 7.3, avvalendosi di altro soggetto idoneamente qualificato.

4. Non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11 né per la certificazione ESCo.

5. Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

6. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

8. Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

9. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

10. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

11. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

12. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

13. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

15. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **11. SUBAPPALTO.**

1. Il concorrente indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174, D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% di tutte le prestazioni oggetto di concessione.

3. Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'omessa dichiarazione di quali parti del servizio il concorrente vuole subappaltare;

4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3 del Codice.

## **12. GARANZIA PROVVISORIA**

1. L'offerta è corredata da: a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari, salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice, ad € 36.781,34; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 183, co. 13 secondo periodo del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

3. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

4. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. del d.lgs 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN IT97L0306902127100000002312 *specificando come causale: CAUZIONE PROVVISORIA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIANTI CON INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'ISOLA DI SAN SERVOLO A VENEZIA. FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE. CIG 8179827EC4.*

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice.

6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

7. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/01/2018; d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; e) prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

8. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del d.lgs. 82/2005).

9. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

10. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, co. 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se

la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

12. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **13. CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 13, PRIMO PERIODO, D.LGS. N. 50/2016**

1. L'offerta dovrà essere corredata da un'ulteriore cauzione, per un importo di € 5.075,00 non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nel rispetto dell'art. 183, comma 13, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016.

### **14. SOPRALLUOGO**

1. Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

2. Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da definire con l'Ufficio Tecnico di San Servolo srl. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC [servizimetropolitani.ve@legalmail.it](mailto:servizimetropolitani.ve@legalmail.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 10 marzo 2020. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

3. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

4. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

7. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

### **15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

#### **16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate e secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13.00.

2. Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16 marzo 2020, esclusivamente c/o l'Ufficio Protocollo di San Servolo srl, isola di San Servolo n. 1, 30124 Venezia. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA TERMICA E MANUTENZIONE IMPIANTI CON INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'ISOLA DI SAN SERVOLO A VENEZIA. FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE. CIG 8179827EC4. Scadenza offerta: 25 marzo 2020, ore 12:00 - NON APRIRE". Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

5. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

6. La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

7. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

8. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

9. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

10. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

11. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

12. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice.

13. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

14. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

15. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

16. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

17. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

18. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili.

3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. La busta "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

2. La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

5. La domanda è sottoscritta: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

7. Il concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; b) copia conforme all'originale della procura.

## 19. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

1. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito [servizimetropolitani.ve.it](http://servizimetropolitani.ve.it) sezione bandi di gara secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

2. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario allega:

a) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata delle prestazioni oggetto di avvalimento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata delle prestazioni oggetto di avvalimento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;

e) PASSOE dell'ausiliario.

f) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del MEF ai sensi (art. 37 d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliario di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del d.m. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

3. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, co. 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

b) PASSOE del subappaltatore.

4. Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

5. Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.2 del presente disciplinare; b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.4 del presente disciplinare;

6. Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

7. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

8. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **20. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" devono dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarano di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

3. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Indicano i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice. Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \_\_\_\_\_ rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

## **21. DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

1. Il concorrente allega inoltre la seguente documentazione:

- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal concedente, così come previsto al punto 14 del presente disciplinare;
- PASSOE di cui all'art. 2, co. 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice, così come specificato al punto 12 del presente disciplinare;

2. Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice devono allegare a) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; b) documento attestante la costituzione della cauzione, a garanzia del pagamento delle spese per la predisposizione della proposta e dell'offerta, come specificato al punto 14.1 del presente disciplinare; c) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

## **22. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

1. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

2. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

4. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante: - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

9. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

10. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **23. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"**

1. In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'Offerta Tecnica, debitamente compilata in lingua italiana. La documentazione relativa all'Offerta Tecnica dovrà essere predisposta come segue:

### **A. Modello gestionale e manutentivo**

I concorrenti dovranno presentare una relazione contenente l'illustrazione del modello gestionale e manutentivo proposto in relazione a tutti i servizi in appalto. La relazione deve essere costituita da un numero massimo di 30 pagine in formato A4 compilate a facciata singola, carattere Arial, dimensione non inferiore a 11 punti (9 punti per tabelle e grafici), interlinea singola. Non saranno computate nel limite di pagine indicato eventuali copertine e indici iniziali predisposti per agevolare la lettura del documento. Sarà oggetto di migliore valutazione l'offerta che meglio aderirà alle prescrizioni e agli obiettivi (da intendersi come minimali) descritti nei documenti costituenti le "Specificazioni delle caratteristiche del servizio" presentati dal Promotore. In particolare verrà valutata la metodologia, la tempestività, l'efficienza e la razionalità del processo di intervento per la gestione del servizio, l'efficacia e completezza del piano di manutenzione e degli interventi manutentivi proposti per mantenere il sistema edificio-impianto in perfetto stato d'uso, l'organizzazione complessiva della gestione corrente e degli interventi su chiamata, il numero e la qualifica delle maestranze impiegate, la qualità, quantità e affidabilità di mezzi, strumenti e sistemi tecnologici adottati per la gestione degli interventi e degli edifici / impianti.

### **B. Progetto tecnico degli interventi**

I concorrenti dovranno presentare una proposta progettuale con indicate le eventuali proposte migliorative al progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara, limitate a modifiche estetiche, qualitative e tecniche nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di fattibilità stesso. La proposta dovrà essere costituita almeno dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica descrittiva degli interventi;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico non estimativo (quello estimativo sarà da allegare all'offerta economica)
- Cronoprogramma degli interventi da eseguire;
- Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

La relazione tecnica deve essere costituita da un numero massimo di 20 pagine in formato A4 compilate a facciata singola, carattere Arial, dimensione non inferiore a 11 punti (9 punti per tabelle e grafici), interlinea singola. Non saranno computate nel limite di pagine indicato eventuali copertine e indici iniziali predisposti per agevolare la lettura del documento. Nessun limite di pagine e formati è posto agli altri documenti. Sarà oggetto di migliore valutazione il progetto che meglio risponderà alle prescrizioni e agli obiettivi (da intendersi come minimali) descritti nei documenti costituenti il "Progetto di fattibilità degli interventi" presentati dal Promotore in termini di coerenza, integrazione, affidabilità e sostenibilità delle soluzioni proposte in relazione allo specifico contesto territoriale, a quello tecnologico e all'approccio metodologico seguito per il raggiungimento degli obiettivi. Verrà valutato il grado di approfondimento della proposta progettuale e il dettaglio dei particolari costruttivi sviluppati, la qualità della proposta progettuale con particolare riguardo alla posa, all'integrazione con l'esistente, alla minimizzazione della gestione manutentiva dei materiali impiegati, alla qualità dei materiali indicati, all'organizzazione del cantiere.

**Addendum: il concorrente tenga presente che diversamente da quello indicato nel progetto le caldaie da installare presso l'edificio Monumentale dovranno essere due generatori di potenza pari a 575 Kw (620 in condensazione) e non due di potenza pari a 500 Kw.**

### **C. Bozza di Convenzione**

Nel caso il concorrente non intenda avvalersi integralmente della bozza di convenzione già approvata dal concedente, dovrà dichiarare e/o specificare solo le modifiche / integrazioni che intende apportare, con specifica indicazione degli articoli modificati o integrati.

2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

3. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.4.

1. La busta "C — Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il ribasso globale percentuale da applicare al canone concessorio posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) il ribasso sui prezziari DEI Tipografia del Genio Civile;
- c) la stima dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

L'offerta economica deve contenere altresì i seguenti elementi:

- d) A pena di esclusione, un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso o da una società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione.

## 25. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica            80 punti

Offerta economica        20 punti

TOTALE                    100 punti

<b>Offerta tecnica</b>			
<b>Elementi qualitativi</b>	<b>Criteri motivazionali</b>	<b>Sub Punteggi</b>	<b>Punteggio</b>
<b>Modello gestionale e manutentivo</b>	Metodologia, tempestività, efficienza e razionalità del processo di intervento per la gestione del servizio	10	<b>45</b>
	efficacia e completezza del piano di manutenzione e degli interventi manutentivi proposti per mantenere il sistema edificio-impianto in perfetto stato d'uso	10	
	organizzazione complessiva della gestione corrente e degli interventi su chiamata, numero e qualifica delle maestranze impiegate	15	

	qualità, quantità e affidabilità di mezzi, strumenti e sistemi tecnologici adottati per la gestione degli interventi e degli edifici / impianti	10	
<b>Progetto tecnico degli interventi</b>	coerenza, integrazione, affidabilità e sostenibilità delle soluzioni proposte in relazione allo specifico contesto territoriale, a quello tecnologico e all'approccio metodologico seguito per il raggiungimento degli obiettivi	15	<b>35</b>
	qualità della proposta progettuale con particolare riguardo alla posa, all'integrazione con l'esistente, alla minimizzazione della gestione manutentiva dei materiali impiegati, alla qualità dei materiali indicati, all'organizzazione del cantiere	15	
	grado di approfondimento della proposta progettuale e il dettaglio dei particolari costruttivi sviluppato	5	
<b>Totale punteggio tecnico</b>			<b>80</b>

## 27. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1. Per ciascun elemento oggetto di valutazione, sarà assegnato un indice qualitativo che determinerà il punteggio assegnato, come di seguito specificato:

**ottimo:** sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione,

**buono:** sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione,

**sufficiente:** sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione,

**mediocre:** sarà assegnato il 25% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione,

**inadeguato o non pertinente:** sarà assegnato il 0% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione.

2. Ai fini del calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti.

4. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

## 28. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. Ai concorrenti il punteggio sarà assegnato applicando a ciascuno degli elementi di valutazione la seguente formula:

$$PE_{ij} = PE_{j\max}(R_{ij} / R_{j\max})^\alpha$$

Dove:

$PE_{ij}$  = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo per il criterio economico j-esimo;

$R_{ij}$  = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo per il criterio j-esimo;

$R_{j\max}$  = Ribasso più elevato offerto dai concorrenti per il criterio j-esimo;

$\alpha$  = esponente che determina l'andamento della curva, pari a 0,5.

## **29. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30 marzo 2020 alle ore 10,00 presso la sede di San Servolo srl, isola di San Servolo n. 1 Venezia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con pubblicazione sul sito [servizimetropolitani.ve.it](http://servizimetropolitani.ve.it) sezione bandi di gara.

3. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con pubblicazione [servizimetropolitani.ve.it](http://servizimetropolitani.ve.it) sezione bandi di gara.

4. Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

5. Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1, del Codice.

6. La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: i plichi verranno custoditi presso la segreteria amministrativa di San Servolo srl che procederà a consegnarli alla commissione giudicatrice ogni qualvolta si riunirà.

7. Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **30. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

3. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice.

## **31. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

3. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

4. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

5. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, in una seduta pubblica, la commissione procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle buste contenenti l'offerta

economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria

8. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alle verifiche del caso.

9. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al sedgio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice nei casi di esclusione da disporre per: - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

4. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **33. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, individuata in quella che ha ottenuto il punteggio globale più alto. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio.

2. La commissione procede quindi a chiudere le operazioni di gara e a trasmettere al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

4. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione e sul secondo concorrente in graduatoria.

5. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del co. 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e dei canali ordinari di verifica.

6. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, aggiudica la concessione.

7. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

8. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

9. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

10. La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 co. 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 co. 3 del d.lgs. 159/2011.

11. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula della convenzione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del d.lgs. 159/2011.

13. La convenzione, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

14. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

15. All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul costo annuo operativo di esercizio, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 183, co. 13 secondo periodo del Codice, nonché la cauzione definitiva per la corretta esecuzione degli interventi di efficientamento, calcolata sull'importo totale dei lavori accessori al servizio, di cui all'art. 103 del Codice.

15. La convenzione sarà stipulata con San Servolo srl con le modalità da esso indicate.

16. La concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

17. Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

18. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

19. L'importo delle spese di pubblicazione è stimato in € 3.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

20. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

21. Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

22. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, co. 3, lett. c bis) del Codice.

#### **34. ALTRE INFORMAZIONI**

1. Alla gara è invitato il promotore, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016.

2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la specifica che, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

3. L'aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva relativa ai servizi, di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016; b) cauzione definitiva relativa ai lavori, nella misura e con le modalità previste dall'art. 21 comma 2 della bozza di convenzione e dall'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016; c) polizze assicurative di cui alla bozza di convenzione.

4. Ai sensi dell'art. 171, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche: pertanto, l'offerta dovrà espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni;

5. Ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, se il promotore non risulterà aggiudicatario della concessione, potrà esercitare il diritto di prelazione spettantegli entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ad altro concorrente, dichiarando di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. In questo caso, il promotore sarà tenuto a pagare all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, previa giustificazione e nei limiti di legge.

6. Se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà il diritto di prelazione avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo dichiarato delle spese per la predisposizione della proposta, previa giustificazione e nei limiti di legge.

7. Ai sensi dell'art. 184, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; il capitale sociale minimo di detta società non potrà essere inferiore a € 10.000,00 (la società così costituita diventerà la concessionaria, subentrando nel rapporto concessorio all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione).

### **35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **36. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679.**

San Servolo srl, i cui dati di contatto sono telefono 0412765001, fax 0412765402, mail [f.landillo@servizimetropolitani.ve.it](mailto:f.landillo@servizimetropolitani.ve.it) è titolare degli eventuali dati personali che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge inerenti e consequenziali al presente affidamento; la base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del presente affidamento (ex art. 6, par. 1, lett. b GDPR); i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell'affidamento. I dati personali potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commercialistico) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altresì diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicitate sul sito del garante stesso [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), sezione MODULISTICA".

Venezia, 17 febbraio 2020

Il Direttore Generale  
**f.to Fulvio Landillo**